

CAPITOLATO SPECIALE

Dell'appalto dei servizi di gestione delle attività denominate "LIB(e)RI PER CRESCERE - Spazio per la promozione della lettura e della narrazione per e con i bambini e le loro famiglie" – valore complessivo oltre IVA € 332.812,50

RDO MEPA N. 3881247 - CIG A034001833

Articolo 1

Oggetto

La promozione dei diritti dei bambini e dei ragazzi rappresenta un'opzione strategica per l'Amministrazione comunale che mette in campo diverse azioni e interventi nel campo della prevenzione e della promozione di contesti favorevoli alla crescita e al ben-essere dei bambini e dei ragazzi e delle loro famiglie. In tale contesto si colloca la creazione di un luogo che possa rappresentare per i bambini e per le famiglie uno spazio in cui - attraverso i libri e le iniziative collegate alla lettura e all'approfondimento dei testi e delle narrazioni - promuovere opportunità per i bambini e sostenere le competenze educative dei genitori e della comunità. Le storie che vedono al centro i bambini, i loro percorsi, il loro diritto a crescere in contesti di benessere e di opportunità: tutto questo trova uno spazio e un modo per realizzarsi in un luogo che accoglie, promuove e sollecita piccoli e grandi a costruire, raccogliere e utilizzare i libri per crescere in una nuova prospettiva che metta al centro i bambini e i loro diritti. *Lib(e)ri per crescere* si realizza all'interno di uno spazio messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale e afferente al Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e prevede la realizzazione di un insieme di iniziative che mettono al centro i libri, la lettura, le storie e le narrazioni con l'obiettivo di offrire opportunità ai bambini e agli adulti che di loro si occupano (operatori e famiglie) per una crescita in termini di consapevolezza, condivisione, confronto, stimoli a pensare e a ripensarsi.

L'appalto prevede la gestione dei locali ammobiliati siti nel piano rialzato della sede di Via Concezione a Montecalvario assegnato all'Assessorato alle Politiche sociali, di circa 100,00 mq netti, comprendenti attualmente:

- 1) Uno spazio dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni, di circa 29,5 mq;
- 2) Uno spazio dedicato ai bambini dai 0 ai 3 anni, di circa 12,70 mq;
- 3) Uno spazio per laboratori di circa 28,38 mq;

oltre locale per servizi igienici, spazio per l'accoglienza e sala di allattamento. In tutte le stanze sono previsti scaffali con libri adatti alla platea ospitata.

L'utilizzo di detti locali, per la centralità rispetto al contesto urbano e per lo specifico rapporto del servizio con il territorio in cui l'intervento viene collocato, è obbligatorio da parte dell'aggiudicatario.

L'Operatore economico potrà utilizzare detti spazi secondo le esigenze e le scelte organizzative coerenti con l'offerta tecnica proposta, senza particolari vincoli di destinazione rispetto all'organizzazione attuale.

Articolo 2 Durata

I tempi di realizzazione del progetto avranno una durata presunta complessiva di 24 mesi di attività, con la sospensione nel mese di agosto, e comunque fino al completo utilizzo delle ore di attività previste sulla base del piano operativo e del cronoprogramma che saranno approvati e aggiornati nel corso della realizzazione delle attività.

Eventuali ritardi nell'avvio delle attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna al Comune, non potranno, a nessun titolo, essere fatti valere dall'affidatario.

Il Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto o si deve provvedere all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di motivato provvedimento, della modifica della durata del contratto fino a recedere dallo stesso, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti o compensazioni di sorta, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno - a nessun titolo - essere fatti valere dall'organismo aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 17, comma 9, del D.Lgs 36/2023, se necessario al fine di garantire la continuità della prestazione sociale ai sensi dell'art. 128, comma 3, dello stesso codice.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario.

Articolo 3 Importo

L'importo complessivo massimo presunto per le attività previste è pari a **€ 232.331,84** al netto dell'Iva (**243.948,43** IVA inclusa al 5% se prevista).

L'importo è articolato come di seguito indicato:

Personale	costo orario	ore settimanali ciascuno	ore settimanali	settimane	monte ore annuo	Monte ore due anni	totale
Coordinatore d3	€ 24,70	12	12	52	624	1248	€ 30.825,60
Operatori II livello d1	€ 20,09	21	84	52	4368	8736	€ 175.506,24
Totale spese personale							€ 206.331,84
libri e materiali							€ 8.000,00
costi gestione/ costi generali							€ 18.000,00
Totale altri costi							€ 26.000,00

Importo a base di gara:	€ 232.331,84
<i>Iva al 5%</i>	€ 11.616,59
totale incluso Iva	€ 243.948,43

I costi orari riferiti ai profili professionali sono desunti dalla tabella ministeriale "Costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – settembre 2020" di cui al Decreto direttoriale n. 7 del 17 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e tengono conto dei costi di sostituzione in relazione alle ore mediamente lavorate nel corso dell'anno per lavoratore (1.548).

I costi del personale non sono soggetti a ribasso.

I costi di manutenzione e di esercizio dell'APE CAR sono stimati tenendo conto i corrispettivi e il kilometraggio verificato in esecuzione dell'appalto uscente.

Verranno retribuite alla ditta affidataria solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute.

In ragione della gestione in uso esclusivo dei locali di Via Montecalvario all'aggiudicatario durante le attività, non sussistono rischi da interferenza pertanto non è stato redatto il DUVRI.

Nel corso di esecuzione, le parti potranno procedere a modificare gli orari e i turni di erogazione del servizio, senza incidere sul corrispettivo contrattuale, anche incidendo sul termine finale del rapporto contrattuale, ricorrendo cause ostative alla normale prosecuzione del servizio o motivate ragioni di interesse pubblico. Ogni variazione deve essere condivisa preventivamente dal servizio ed autorizzata

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a tre mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 30.493,55, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno due mesi prima della scadenza del contratto.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, entro un anno dalla stipulazione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di potenziare o rinnovare la dotazione libraria o di attrezzature, affidando all'aggiudicatario per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 10.000,00, al netto di Iva. Tale fornitura sarà autorizzata sulla base di listino prezzi fornito dall'aggiudicatario per il quale l'Ente si riserva di effettuare una verifica di congruità rispetto ai prezzi di mercato.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, per un valore presuntivo di euro 60.987,11 corrispondenti ad ulteriori sei mesi preventivati di proroga.

In applicazione delle suddette clausole, il valore dell'appalto è stimato in euro 333.812,50 al netto dell'IVA, come desumibile dal seguente prospetto:

Importo complessivo	€ 232.331,84
Importo per forniture analoghe (acquisto libri a preventivo)	€ 10.000,00
Importo per l'opzione di proroga contrattuale	€ 30.493,55
Importo per l'opzione di proroga tecnica	€ 60.987,11
Valore globale stimato	€ 333.812,50

Articolo 4

Caratteristiche del progetto e organizzazione delle attività

Lo spazio che ospita lo Spazio di Lib(e)ri per crescere si compone di cinque vani già adibiti a biblioteca con una dotazione di libri per bambini, spazi raccolta documentazioni, spazi lettura, spazi per incontri e iniziative collegate alle finalità da raggiungere.

Si prevede lo sviluppo delle seguenti linee di azione:

1. Le storie dei bambini: libri da leggere, libri da scrivere

Questa linea progettuale intende costruire uno spazio a misura di bambini e delle loro famiglie per sviluppare azioni socio-educative volte al benessere dei bambini, ai quali garantire opportunità di stimolo e conoscenza, e alla promozione di genitori e adulti competenti e attenti alla costruzione di relazioni positive con i bambini. Si pone dunque come strumento di contrasto al disagio dei bambini promuovendo opportunità di crescita cognitiva, emotiva e sociale perché *"la vera povertà è la deprivazione di relazioni buone e di opportunità educative. La deprivazione affettiva o quella educativa sono più pervasive, più tossiche, più difficilmente contrastabili, con effetti più a lungo termine"* (Giorgio Tamburlini, Epigenetica Della Povertà (Ovvero: Le Molecole Della Sfiga), in Medico e Bambino 10/2014). La lettura diventa in tal senso una porta che apre verso mondi possibili, che permette di conoscere e ampliare il bagaglio esperienziale di ogni bambino, che consente di trovare significati e strumenti per elaborare e significare le proprie esperienze di vita. In questo senso quello che diventa prioritario, in questo progetto, è non solo lo sviluppo di abilità cognitive e linguistiche - che pure rappresentano essenziali fattori di contrasto alle disuguaglianze nelle opportunità - ma soprattutto, sul piano più specificamente degli interventi socio-educativi, promuovere lo sviluppo emotivo e psico-sociale. *"I bambini "si rivedono" nei personaggi di una storia e come tali cercano prima di conoscere e riconoscere ciò che "provano", imparando a gestire le emozioni. Anche attraverso la lettura e l'immedesimazione nei personaggi il bambino individua le emozioni. Il bambino capisce che quel sentire riguarda anche altre persone, che le emozioni hanno un senso e si possono comunicare, condividere, riconoscere e rispettare"* (dal Programma nazionale Nati per leggere). Nello stesso tempo, creare spazi in cui i genitori si possano dedicare alla lettura e alla narrazione di storie ai bambini consente di sperimentare modalità di vivere la relazione genitori-figli improntata all'ascolto, all'attenzione verso il mondo interiore dei bambini, al tempo da dedicare alla relazione in quanto tale, ad una genitorialità più attenta e consapevole e dunque più efficace. "Nel semplice atto dell'adulto che legge con il bambino in braccio si concretizza un'esperienza densa di amore, dedizione, partecipazione, empatia. Questa esperienza totalizzante connota la relazione di unicità, perché promuove la sua natura essenziale di aiuto nella costruzione dell'identità del bambino. La lettura promuove il contatto visivo "faccia a faccia", così rilevante per l'attaccamento, e quello fisico dello stare seduti in braccio all'adulto".

Nell'ambito di questa linea di azione, l'ente affidatario dovrà prevedere le seguenti prestazioni ed attività:

- consultazione e lo scambio dei libri disponibili;
- promozione della lettura libera dei bambini e dei genitori o delle altre figure di riferimento;
- organizzazione di momenti per la lettura in gruppi (rivolti alle scuole ed altre organizzazioni del territorio);
- iniziative rivolte a genitori, famiglie e operatori mirate alla promozione della importanza della lettura;
- laboratori per la costruzione delle narrazioni dei bambini e nei percorsi educativi e di crescita dei bambini;
- organizzazione di un contest letterario e raccolta di storie, fiabe e favole scritte da ragazzi;
- organizzazione di un laboratorio dedicato per la fascia 0-3 anni, mediante il quale i bambini ed i loro genitori saranno accompagnati a riconoscere e valorizzazione l'importanza della lettura a partire dai primi anni di vita.

2. Un'ape per un libro - La lettura che viaggia

Al fine di promuovere la lettura per bambini e per i loro genitori nei diversi territori della città, è stata attrezzata una biblioteca itinerante che consente la circolazione nei territori delle 10 Municipalità di un automezzo APE CAR, appositamente attrezzato, fornito di volumi per bambini e famiglie, strumenti bibliografici e di personale appositamente istruito allo scopo di realizzare attività di lettura e consultazione di libri e laboratori di lettura all'aperto. L'intento è quello di intercettare i luoghi di maggiore disagio e solitudine, spazi poco conosciuti e frequentati dove incontrarsi, scambiarsi informazioni, prendere dei libri ed aprire spazi di confronto.

Nell'ambito di questa linea di azione, l'ente affidatario dovrà prevedere:

- progettazione ed organizzazione dell'attività di biblioteca itinerante;
- attività di lettura libera dei bambini e dei genitori o delle altre figure di riferimento
- lettura in gruppi e laboratori.

L'ente appaltatore dovrà inoltre curare per entrambe le Linee di azione ogni iniziativa necessaria per la comunicazione e promozione delle attività programmate e per il coinvolgimento di bambini, famiglie, operatori, cittadini, ivi inclusa la personalizzazione del citato veicolo. In tal senso sarà necessario gestire l'App sviluppata per favorire la circolazione delle informazioni sugli eventi programmati e curare la comunicazione mediante i social e il sito del Comune di Napoli.

Art.5 Modalità di funzionamento

L'ente aggiudicatario dovrà garantire l'apertura dello Spazio lettura di Lib(e)ri per crescere per almeno 24 ore settimanali con attività frontali rivolte all'utenza, con una articolazione rispetto a giorni e orari flessibile, che sarà definita in fase di progettazione operativa e sarà comunque rimodulabile in base alle esigenze nel corso dell'anno.

Le attività dell'APE CAR, biblioteca itinerante, saranno realizzate per un monte ore medio di 12 ore a settimana in attività frontali con l'utenza.

L'equipe operativa ha inoltre a disposizione n. 16 ore settimanali complessive per attività di back-office, comprensive delle attività dedicate all'APE CAR e per tutto quanto necessario per la preparazione e organizzazione delle attività.

L'ente aggiudicatario dovrà provvedere all'acquisto dei libri per bambini in età tra 0 e 12 anni necessari ad arricchire la dotazione della biblioteca e dell'APE CAR anche provvedendo alla sostituzione dei libri eventualmente usurati. L'ente è tenuto inoltre ad aggiornare il catalogo dei libri disponibili ed ulteriormente acquistati, aggiornando periodicamente il Servizio competente secondo le indicazioni fornite. Sarà inoltre compito dell'ente

aggiudicatario provvedere alla manutenzione ordinaria della sede e alle spese di gestione e funzionamento della stessa. Inoltre, sono a carico dell'aggiudicatario le spese di esercizio, manutenzione ordinaria, assicurazione del veicolo in oggetto e tassa di proprietà, eventuale manutenzione straordinaria del veicolo.

L'ente appaltatore infine curerà la fornitura di tutti i materiali necessari alla realizzazione e alla comunicazione e divulgazione delle iniziative. Tutti gli arredi, le attrezzature, i libri e il materiale che sarà acquistato per la realizzazione del progetto restano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale a conclusione delle attività di progetto.

A conclusione dell'appalto, i libri forniti dall'aggiudicatario rimarranno nella proprietà dell'Ente.

Articolo 6

Qualifiche e standard degli operatori impegnati

L'equipe minima per la realizzazione delle attività deve essere composta da operatori con i seguenti requisiti minimi:

- n.1 Coordinatore delle attività in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno 12 mesi di esperienza in attività socio-educative per minori maturate nel triennio 2021-2023
- operatori con qualifica regionale di animatore sociale o operatore per l'infanzia o laurea in materie dell'Area umanistico-sociale (come da decreto del MIUR n. 942 del 30/12/2020) con almeno 12 mesi di esperienza in attività socio-educative per minori maturate nel triennio 2021-2023 (saranno computati periodi continuativi di almeno 6 mesi)

Per la realizzazione delle attività potrà essere utilizzato il monte ore complessivo previsto articolando le presenze e l'impegno di ogni singolo operatore in relazione alle effettive esigenze e programmazioni operative.

Alla Equipe operativa dovrà essere garantita l'applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con la tipologia del servizio affidato, da trasmettere al Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza entro 10 giorni dall'inizio delle attività unitamente agli UNILAV.

Per la stessa Equipe, l'Ente dovrà essere in regola e produrre idonea attestazione circa l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori ai sensi dell'art. 25 bis DPR 14 novembre 2002, n. 313, come introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, recante *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"*.

L'ente dovrà garantire per tutta la durata del servizio il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze equivalenti a quelli posseduti dall'operatore sostituito.

Inoltre, qualsiasi sostituzione di componenti dell'equipe dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dal Servizio Politiche per l'Infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità.

Il gestore è tenuto a fornire, una volta avvenuta l'aggiudicazione dell'appalto, entro un termine massimo di 7 giorni dalla specifica richiesta, i nominativi del personale impiegato nell'espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti con presentazione dei titoli, dei curricula e dei certificati di servizio dettagliati che ne attestino l'esperienza.

Gli operatori dell'Impresa aggiudicataria dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta. Alcun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell'attività ed il Comune di Napoli.

Articolo 7 Destinatari delle attività

Le attività del progetto sono rivolte principalmente ai bambini di età compresa tra i 0 e i 12 anni unitamente alle loro famiglie. È prevista altresì la possibilità che, per alcune particolari tipologie di eventi, i bambini siano affiancati da altri attori della "comunità educante", ovvero insegnanti e/o operatori di associazioni impegnate sul territorio cittadino in attività educative-ludico-ricreative e di sostegno rivolte a minori. Nello specifico per la fascia 0-3 anni, sarà curata l'organizzazione di un laboratorio dedicato mediante il quale i bambini ed i loro genitori saranno accompagnati a riconoscere e valorizzare l'importanza della lettura a partire dai primi anni di vita.

Articolo 8 Obblighi dell'aggiudicatario

L'ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

- eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all'uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Programmazione socio assistenziale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
- modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell'attività;
- concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento;

L'ente affidatario dovrà provvedere successivamente all'affidamento a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico e a depositare cauzione definitiva nella misura indicata.

L'ente affidatario si impegna a:

- erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto;
- svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;
- garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
- relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
- garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;

- garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato;
- garantire l'immediata sostituzione dell'operatore assente per qualsiasi motivo;
- farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant'altro necessario all'impiego dell'operatore nelle attività di specie senza che possa null'altro opporsi all'Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
- farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro).

L'ente affidatario dovrà stipulare un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell'espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Articolo 9

Modalità di pagamento e disposizioni specifiche riguardanti i raggruppamenti temporanei d'impresa

Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale corredata da analitica relazione descrittiva sulle attività svolte e specifico monitoraggio quantitativo secondo i format che saranno forniti dal Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e Sostegno alla genitorialità. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)"

Tutte le spese non previste all'interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento.

Ai sensi dell'art. 68, comma 8, d.lgs. 36/2023, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, gli operatori economici riuniti conservano gli obblighi di fatturazione distinta in relazione alle prestazioni scorporabili o quote di attività dichiarate nell'istanza di partecipazione, fermo restando il mandato all'incasso conferito alla mandataria se non diversamente specificato nell'atto costitutivo.

In applicazione del principio di solidarietà ed irrilevanza dei rapporti interni, gli effetti derivanti da qualsiasi inadempimento contrattuale e dall'applicazione delle eventuali penali, i quali graveranno su tutti i crediti vantati dai singoli operatori economici riuniti in raggruppamento.

Salvo non ricorra elusione dei requisiti generali e particolari prescritti per la partecipazione alla procedura di gara, il raggruppamento temporaneo d'impresa potrà richiedere alla Stazione appaltante l'autorizzazione alla modifica delle quote o delle prestazioni scorporabili stabilite in sede di partecipazione alla gara d'appalto, la quale dovrà intervenire con successiva modifica dell'accordo costitutivo del raggruppamento.

A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l'obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

Si riportano di seguito i codici:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH

CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1125 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI).

Nel caso di inosservanza del requisito dell’indicazione del codice di riferimento amministrativo, poiché essenziale ai fini della corretta organizzazione dei processi di liquidazione nei termini di maggiore efficienza e velocità in capo alla Pubblica amministrazione, il Servizio Politiche per l’infanzia e l’adolescenza e sostegno alla genitorialità è legittimato a rifiutare la fattura.

Articolo 10 **Rapporti con il Comune**

L’Amministrazione Comunale si riserva le funzioni di programmazione delle attività nonché, la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in ordine alla regolare esecuzione delle attività, nonché al livello qualitativo delle stesse.

L’affidatario diverrà il diretto interlocutore del Comune per la gestione delle attività progettuali; a questo stesso il Comune conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede operativa, od a cose, causato dall’operatore afferente all’affidatario nell’espletamento delle attività del Progetto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell’affidatario medesimo.

In caso di danni arrecati a terzi, l’affidatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia al competente Servizio comunale, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

Articolo 11 **Trattamento dei dati personali**

L’ente aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all’attuazione degli interventi di propria competenza. Il responsabile del trattamento (nel nuovo [regolamento europeo](#) data processor) è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del [titolare del trattamento](#) (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR) nel caso specifico Comune di Napoli.

Il responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l’articolo 28 del Regolamento, e dovrà [tenere il registro dei trattamenti svolti](#) (ex art. 30, paragrafo 2, GDPR).

Ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei dati. Egli deve adottare tutte le [misure di sicurezza adeguate al rischio](#) (art. 32 GDPR), tra le quali anche le misure di attuazione dei [principi di privacy by design e by default](#), dovrà inoltre garantire la riservatezza dei dati, vincolando i dipendenti, dovrà informare il titolare delle violazioni avvenute, e dovrà occuparsi della cancellazione dei dati alla fine del trattamento.

Sia il titolare del trattamento che il responsabile, sono tenuti ad attuare le misure tecniche ed organizzative tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mediante le misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la [pseudonimizzazione](#) e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di

incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di avvisare, assistere e consigliare il titolare. Dovrà, quindi, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta viola qualche norma in materia, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di [violazioni dei dati](#), e assisterlo nella conduzione di una [valutazione di impatto \(DPIA\)](#).

Articolo 12

Deposito cauzionale

A garanzia della piena osservanza del contratto e dell'esecuzione del servizio l'ente affidatario effettuerà la costituzione del deposito cauzionale, anche in formula fideiussoria, ai sensi dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023.

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.

Articolo 13

Variazione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60, co. 3, lett. B del D. lgs. n. 36/2023).

Articolo 14

Contestazione disservizi e procedure di addebito

Il R.U.P. designato dal Dirigente del Servizio politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per controdedurre.

Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 100,00 (cento euro) e non superiore a € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta euro), secondo la gravità dell'inadempienza.

Tali penalità verranno applicate altresì, commisurate al danno, anche di immagine, a seguito di non osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014.

Articolo 15

Risoluzione del contratto, affidamento a terzi

L'Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto di progetto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'ente affidatario del servizio affidato;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;
- gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014;
- gravi e ripetute violazioni del Patto di Integrità.

In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessione dell'ente affidatario, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell'ente in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di codesto appalto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Di conseguenza saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale, senza pregiudizio per ulteriori azioni risarcitorie.

Articolo 16

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Protocollo di legalità

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati

ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

ART. 3

La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

Programma 100

In attuazione del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, in particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali.

Articolo 17

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 18

Codice di Comportamento

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

L'Aggiudicatario dovrà altresì conformarsi alle disposizioni del DPR 62/2013, così come aggiornato con DPR 81/2023, per quanto applicabile.

Art. 19
Divieto di pantouflage

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e in virtù di quanto indicato nel Piano Anticorruzione in vigore presso il Comune, e consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione si dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici dell'amministrazione per la quale viene presentata candidatura per il presente procedimento di affidamento. L'operatore economico è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 20
Monitoraggio e verifica standard qualitativi di servizio

L'Amministrazione comunale si riserva le funzioni di programmazione delle attività, nonché la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune di Napoli tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione economica delle spese delle attività di progetto secondo i tempi, i criteri e le modalità stabilite.

Al fine di valutare l'impatto del servizio, l'operatore economico manterrà un registro degli accessi in cui verranno annotati giornalmente il numero degli utenti in ingresso nella struttura, nonché a redigere, per ogni uscita dell' APE CAR un sintetico rapporto di servizio in cui sia stimato il numero di utenti coinvolti nelle attività.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esatto adempimento delle prestazioni.

L'ente selezionato diverrà il diretto interlocutore del Comune di Napoli per la gestione del servizio; allo stesso ente il Comune, conseguentemente, indirizzerà ogni eventuale comunicazione, richiesta di relazioni o report dettagliati, nonché ogni doglianza o pretesa.

Articolo 21
Ulteriori obblighi contrattuali e clausola di integrazione automatica

L'Operatore economico si impegna altresì a:

- a) garantire l'osservanza degli standard minimi, il livello qualitativo e quantitativo previsto dalla vigente normativa relativamente ai servizi affidati;
- b) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- c) applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e garantire all'intera equipe operativa l'applicazione del CCNL di settore, con l'applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con la tipologia del servizio affidato, da trasmettere su richiesta al Servizio Politiche per l'infanzia e da rendere disponibili nel caso di eventuali visite di verifica e monitoraggio;
- e) rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- g) accettare le condizioni del programma 100 del vigente D.U.P. pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorse_strategiche, che prevede, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare l'aggiudicazione all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali;

- n) dare avviso al Comune, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- o) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra assegnatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- q) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente;
- r) inviare su richiesta del Servizio Politiche per l'Infanzia l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione.

Il progetto sarà regolato dal Presente Capitolato e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo del progetto e, quindi, si impegna anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche prestazioni oggetto del presente rapporto.

Articolo 22

Definizione delle controversie

La definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza del progetto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è demandata al Tribunale di Napoli.

Napoli, 30 novembre 2023